

Publicato il 26/04/2019

**N. 00933/2019 REG.PROV.COLL.**  
**N. 02471/2017 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2471 del 2017, proposto da Associazione Comitato “**V alle Olona Respira**”, in persona del legale rappresentante **pro tempore** Dario Raimondi e Gianluca Gallazzi, rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Carmelo Platania e Claudio Linzola, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Claudio Linzola, ubicato in Milano, via Hoepli n. 3;

**contro**

Comune di Olgiate Olona, in persona del Sindaco **pro tempore** rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Ravizzoli e Rossana Colombo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Ravizzoli, ubicato in Milano, piazza Grandi n. 4;

**nei confronti**

Chemisol Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante **pro tempore** rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Turri ed Enrico Lambiase, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati Giancarlo Turri ed Enrico Lambiase, ubicato in Milano, piazzale Luigi Cadorna, n. 4;

Perstorp s.p.a, in persona del legale rappresentante **pro tempore** non costituita in giudizio;

Cefim s.r.l., in persona del legale rappresentante **pro tempore** non costituita in giudizio;

Yukiko Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante **pro tempore** non costituita in giudizio;

Comune di Castellanza, in persona del Sindaco **pro tempore** non costituito in giudizio;

### per l'annullamento

#### A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo

a) della deliberazione della Giunta comunale di Olgiate Olona (VA) n. 93 del 26 maggio 2017 recante “**A dozione piano attuativo Chemisd Italia**”;

b) della deliberazione della Giunta comunale di Olgiate Olona (VA) n. 125 del 20 luglio 2017 recante “**E same osservazioni ed approvazione P.A. Chemisd Italia**”;

c) della relazione sulle osservazioni pervenute redatta dal Responsabile del Settore Territorio in data 14 luglio 2017;

d) nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

#### B) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Chemisd Italia s.r.l. in 1° febbraio 2018

per la condanna, in via riconvenzionale, dei ricorrenti al risarcimento di tutti i danni patiti da Chemisol Italia s.r.l. quantificati in complessivi euro 1.000.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che verrà determinata in corso di causa o in quella che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Olgiate Olona;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale con domanda riconvenzionale proposto dal ricorrente incidentale Chemisol Italia S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2019 il dott. Lorenzo Cordi' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. L'associazione "**Comitato ValleOlonaRespira**", in persona del legale rappresentante **pro tempore** e i signori Gianluca Gallazzi e Dario Raimondi adiscono questo Tribunale chiedendo l'annullamento:

a) della deliberazione della Giunta comunale di Olgiate Olona n. 93 del 26 maggio 2017 recante "**Adozione piano attuativo Chemisd Italia**";

b) della deliberazione della Giunta comunale di Olgiate Olona (VA) n. 125 del 20 luglio 2017 recante "**E sane osservazioni ed approvazione P.A. Chemisd Italia**";

c) della relazione sulle osservazioni pervenute redatta dal Responsabile del Settore Territorio in data 14 luglio 2017;

d) nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

2. In punto di fatto, i ricorrenti deducono che:

a) "**a cavaliere del territorio di Comuni di Olgiate Olona (VA) e Castellanza (VA) sorge un imponente compendio immobiliare comunemente denominato Pdo Chimico "ex Montedison" della superficie di mq 260.390, di cui mq 151.353 ricompresi nel perimetro del territorio del Comune di Olgiate Olona e mq 109.037 in Comune di Castellanza**";

b) l'attività industriale nel settore della chimica all'interno del Polo "**ex Montedison**" è ormai quasi totalmente dismessa e, per tale motivo, i P.G.T. dei comuni di Olgiate Olona e Castellanza prevedono, per le parti di rispettiva competenza, destinazione sostanzialmente produttiva e terziaria delle aree, soggetta a piano attuativo disciplinato dalle Norme di Attuazione del Piano delle Regole;

c) lo strumento urbanistico del comune di Olgiate Olona colloca l'area "**ex Montedison**" nell'ambito D2, regolato dall'articolo 19 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole a mente del quale è consentito l'intervento "**attraverso piano esecutivo convenzionato con possibilità di Unità Minime di Intervento**

secondo quanto previsto dal precedente art. 5, con esclusione degli interventi manutentivi” (e comprensivi quindi di frazionamenti di edifici o di proprietà esistenti con o senza opere edilizie, ristrutturazione edilizia, ampliamento e soprizzo, demolizione con ricostruzione, nuova costruzione);

d) l'articolo 5 delle N.d.A. stabilisce che, “al fine di favorire l'attuazione del Piano di Governo del Territorio gli strumenti di pianificazione attuativa relativi agli ambiti D2, possono essere attuati, su parere favorevole dell'Amministrazione Comunale, anche per Unità Minime di Intervento (UMI)”, rappresentate da aree, inserite all'interno dei perimetri come sopra definiti, facenti capo ad un'unica proprietà;

e) la previsione impone, inoltre, la presentazione del Piano attuativo da parte della maggioranza assoluta dei proprietari, “corredato da un progetto planimetrico di massima riferito all'intera area perimetrata nelle tavole di P.G.T., definito nelle sue componenti tipologiche e di destinazione d'uso, con indicazione delle sagre di ingombro e coperture dei singoli edifici”; inoltre, si impone al progetto di individuare la viabilità interna, le aree di uso pubblico, le aree da cedere in proprietà al Comune nonché le opere di sistemazione delle aree libere;

f) con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 25 settembre 2014, il comune di Olgiate Olona approva un protocollo di intesa con il comune di Castellanza per il coordinamento delle iniziative urbanistiche riguardanti l'area del Polo Chimico “ex Montedison”, finalizzato a dotare l'area in questione di un “piano di riqualificazione urbanistica unitario, non parcellizzato, giusta le rilevanti problematiche di interesse per entrambi i Comuni contigui”;

g) la porzione di area sita nel comune di Olgiate Olona (pari mq 151.353) è suddivisa in quattro distinte proprietà di cui mq. 98.318 di titolarità di Chemisol Italia s.r.l., mq 26.641 di Perstorp s.p.a., mq 24.083 di Cefim s.r.l., e mq 118 di Yukiko Immobiliare S.r.l.;

h) la sola Chemisol Italia si attiva per attuare il P.A. previsto dal P.d.R. del P.G.T. proponendo all'Amministrazione comunale di Olgiate Olona due diverse istanze di adozione che vengono, tuttavia, rigettate;

i) con successiva deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 26 maggio 2017 l'Amministrazione adotta il piano attuativo “**Chemisd Italia**” e contestualmente ne dispone il deposito presso gli Uffici comunali per consentire la proposizione di osservazioni ed opposizioni;

l) presentano osservazioni il Comitato ricorrente ed alcuni cittadini;

m) l'Amministrazione comunale delibera di approvare definitivamente il piano adottato sulla scorta della relazione di controdeduzioni redatta dal Responsabile del Settore Territorio.

3. I ricorrenti, premessa la loro legittimazione processuale, articolano nove motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo i ricorrenti osservano come il Comune accolga, con un'unica votazione, la proposta di controdeduzioni redatta dal responsabile del settore territorio, omettendo, pertanto, quella disamina analitica o, comunque, per blocchi omogenei di questioni imposta dalla normativa di riferimento.

3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l'indeterminatezza dei contenuti e dei tempi di attuazione del P.A. che non risulta neppure corredato dalla necessaria relazione tecnico-illustrativa.

3.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione del combinato disposto degli articoli 6, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e del relativo allegato IV che impone la verifica di V.I.A. per i “**progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari**”.

Osservano che il Piano attuativo impegni 147.394,31 mq di terreno, ridisegnando completamente la fisionomia del Polo Chimico “**ex Montedison**” nella porzione in cui ricade nel comune di Olgiate Olona. Inoltre, osservano come la normativa in materia di V.I.A. risulta violata anche in relazione ai parcheggi atteso che l'allegato B della L.r. 5 del 2010 impone, al punto 7.b5, l'assoggettamento a V.I.A. dei progetti che prevedono la realizzazione di parcheggi ad uso pubblico con capacità superiore a 550 posti auto. Nel caso in esame, lo stato di progetto del piano attuativo prevede la realizzazione di

1.451 posti auto ed ulteriori 668 posti auto compresi nelle aree a standard di progetto.

3.4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la mancata verifica dell'incidenza paesistica del piano, necessaria in considerazione della portata ed estensione dello stesso.

3.5. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la contraddittorietà dell'azione amministrativa comunale che, per due volte, rigetta le proposte di P.A. approvando, successivamente, quella oggetto di ricorso senza, tuttavia, fornire spiegazione delle ragioni che conducono ad un diverso esito del procedimento.

3.6. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione della previsione di cui all'articolo 5 delle N.d.A. del P.d.R. in ragione dell'estensione del P.A. oltre i confini della proprietà di Chemisol Italia s.r.l. con conseguente violazione delle previsioni di cui agli articolo 832 e 1372 c.c.

3.7. Con il settimo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'articolo 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 258 e del D.M. 5 novembre 2001, n. 6792 (recante **“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”**) in relazione all'intervento di risistemazione della via Morelli, ritenuto non conforme alle regole indicate.

3.8. Con l'ottavo motivo i ricorrenti lamentano l'illegittimità del P.A. nella parte relativa ai parcheggi e, in particolare, laddove si prevede che il numero esatto dei posti auto venga definitivo al momento del rilascio dei titoli edilizi. Inoltre, lamenta l'illegittimità della collocazione dei parcheggi a standard nelle aree S2 ed S5.

3.9. Con il nono motivo i ricorrenti lamentano la violazione del Protocollo di intesa stipulato tra i comuni di Olgiate Olona e Castellanza che avrebbe imposto una pianificazione coordinata.

4. Si costituiscono in giudizio il comune di Olgiate Olona e la Chemisol Italia s.r.l. chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile o infondato. Chemisol Italia s.r.l. propone, inoltre, ricorso incidentale con domanda riconvenzionale

di condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni patiti, stimati in euro 1.000.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Non provvedono a costituirsi in giudizio, pur se ritualmente intimati, Perstorp s.p.a, Cefim s.r.l., Yukiko Immobiliare s.r.l., e il comune di Castellanza.

5. In data 6 febbraio 2018, Chemisol Italia s.r.l. deposita istanza ~~ex~~ articolo 71 e 71-**bis** c.p.a. chiedendo di fissare udienza in camera di consiglio per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

6. In data 20 aprile 2018 i signori Dario Raimondi e Gianluca Gallazzi rinunciano al ricorso con richiesta di compensazione delle spese di lite. Prende atto della rinuncia e accetta l'istanza di compensazione delle spese Chemisol Italia s.r.l. che rinuncia, a propria volta, alla domanda riconvenzionale introdotta con ricorso incidentale.

7. In vista dell'udienza del 30 maggio 2018, fissata ~~ex~~ articolo 71-**bis** c.p.a., le parti depositano memorie difensive e memorie di replica.

7.1. Con ordinanza n. 800 del 2018, la sezione fissa per trattazione del merito della controversia la **“prima udienza pubblica del mese di aprile 2019, ore di regolamento”**, evidenziando che: a) **“la complessità delle questioni dedotte in giudizio non consente di definire lo stesso mediante sentenza in forma semplificata, dovendosi, pertanto, provvedere alla fissazione di udienza pubblica per la decisione del merito della causa”**; b) **“le ragioni addotte dalla Chemisol nell'istanza di fissazione udienza non possono ex se condurre alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata tenuto conto che non sussistono ragioni giuridiche ostative alla completa esecuzione del Piano attuativo in assenza di domanda cautelare della parte ricorrente e che occorre, altresì, tener conto della complessità delle questioni da trattare”**; c) **“la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata non può neppure ritenersi una forma di ristoro del pregiudizio lamentato dalla parte con la domanda riconvenzionale la cui ammissibilità e fondatezza dovrà essere comunque deliberata nel giudizio”**.

8. In vista dell'udienza pubblica del 10 aprile 2019 il comune di Olgiate Olona e la Chemisol Italia s.r.l. depositano memorie difensive. L'Associazione

ricorrente deposita la sola memoria di replica.

9. All'udienza del 10 aprile 2019 la causa è trattenuta in decisione.

10. Prima di entrare **in medias res**, il Collegio deve prendere atto dell'intervenuta rinuncia al ricorso da parte dei signori Dario Raimondi e Gianluca Gallazzi, accettata dalla sola Chemisol Italia s.r.l. e della rinuncia di quest'ultima alla domanda riconvenzionale.

10.1. In relazione al rapporto processuale tra i signori Dario Raimondi e Gianluca Gallazzi e la controinteressata il ricorso deve essere dichiarato estinto **ex** articolo 35, comma 2, lettera **o**, c.p.a. attesa l'accettazione di Chemisol Italia s.r.l. della rinuncia. Le spese di lite devono essere, inoltre, compensate stante l'accordo **inter partes** sul punto.

10.2. In difetto di rituale accettazione da parte del comune di Olgiate Olona il ricorso dei signori Dario Raimondi e Gianluca Gallazzi deve essere dichiarato improcedibile **ex** articolo 84, comma 4, c.p.c. La previsione di cui all'articolo 84 impone l'osservanza di specifiche formalità che sono, tuttavia, disattese nel caso di specie. La previsione evocata consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, "**mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale**". Inoltre, l'articolo 84, comma 3, c.p.a. impone di notificare la rinuncia alle altre parti almeno "**dieci giorni prima dell'udienza**". Nel caso di specie, la rinuncia non è notificata all'Amministrazione comunale, e, pertanto, è da ritenersi preclusa la possibilità di adottare una pronuncia estintiva del giudizio. Va, tuttavia, osservato che la previsione di cui all'articolo 84, comma 4, c.p.a. consente al Giudice, anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, di desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa. Come chiarito dalla giurisprudenza, "**tale norma può applicarsi al caso dell'atto di rinuncia irrituale perché non notificato alle controparti (CdS, VI, 203/08; VI, 5699/07); al caso in cui la**

rinuncia al ricorso sia condizionata "all'integrale compensazione delle spese di lite" e non vi sia esplicita adesione della parte resistente nel giudizio (Tar Lazio, Roma, III, 11641/2007); al caso in cui la rinuncia sia irrituale perché formulata dal solo difensore non munito di mandato ad hoc (Tar Lazio, Roma, III, 3386/2007) ovvero non sottoscritta anche dalla parte (Tar Lazio, Roma, III, 2491/2006); ovvero indirizzata via fax anziché essere depositata in udienza (Tar Basilicata, 11/2006); o ancora, che non sia stata depositata prima dell'udienza di discussione, né sia stata esibita in giudizio prima che la causa sia passata in decisione (Tar Lazio, Roma, III, 14824/2004)" (T.A.R. per la Campania – sede di Napoli, sez. IV, 19 marzo 2013, n. 1527). Di conseguenza, attesa la dichiarazione delle parti può, comunque, ritenersi che le stesse non siano interessate, in alcun modo, alla decisione della lite e, pertanto, il ricorso può dichiararsi improcedibile. Quanto alla regolazione delle spese di lite si rinvia all'apposito punto posto in chiusura della presente sentenza.

10.3. Allo stesso modo deve dichiararsi improcedibile la domanda riconvenzionale formulata da Chemisol Italia s.r.l. che, atteso il tenore della dichiarazione, investe anche la posizione dell'Associazione ricorrente. Infatti, la dichiarazione del legale rappresentante consente di escludere il perdurante interesse alla definizione del rapporto processuale in esame, operando, anche in tal caso, la previsione di cui all'articolo 84, comma 4, c.p.a.

11. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla difesa comunale e dalla difesa della controinteressata Chemisol Italia s.r.l.

11.1. Con una prima eccezione il Comune e la controinteressata contestano la legittimazione alla proposizione del ricorso che, secondo una terminologia ormai invalsa anche nel dibattito giurisprudenziale, costituisce un presupposto processuale, in quanto condizione imprescindibile per la pronuncia della decisione di merito. Come evidenziato dal Consiglio di Stato, "l'espressione "presupposto processuale" potrebbe risultare fuorviante, in quanto è comunque il processo lo strumento con il quale e nel quale si accerta la carenza di tale condizione; e quindi, l'impossibilità di arrivare alla decisione di merito. Non a caso tale espressione risente

dell'elaborazione della dottrina processualcivilistica tedesca, formatasi nella seconda metà dell'800, quando in Germania era ancora in vigore un processo modellato su quello per formulas del diritto romano (processo appunto, diviso in due fasi: la prima in iure, davanti al Praetor, dedicata all'esame delle condizioni necessarie per poter passare alla seconda fase, apud Iudicem, che vedeva, dunque, come "presupposto" l'esistenza di quelle condizioni). Oggi, quindi, come evidenza la migliore dottrina processualistica, sarebbe probabilmente più corretto parlare di "condizioni per la decisione di merito" (Consiglio di Stato, sez. VI, 21 luglio 2016, n. 3303). Occorre, in sostanza, verificare la ricorrenza delle condizioni cui l'ordinamento subordina la possibilità del Giudice di emettere una sentenza di merito.

11.1.2. L'eccezione è infondata per le ragioni di seguito spiegate.

11.1.3. Secondo un'impostazione tradizionale l'interesse diffuso si trasforma in interesse collettivo (e, quindi, in interesse legittimo azionabile) "soggettivandosi" in capo all'ente esponenziale costituito per la tutela degli interessi comuni del gruppo. L'interesse diffuso perde, così, il suo carattere "adspota" in conseguenza della costituzione di un ente organizzato, stabile, effettivamente rappresentativo, avente come finalità statutaria proprio quella di tutelare gli interessi della categoria di riferimento.

11.1.4. Si tratta di un'impostazione di cui va verificata la persistente attualità in considerazione delle evoluzioni che caratterizzano l'ordinamento. Infatti, la teorica in esame sorge "al fine di consentire l'accesso alla tutela giurisdizionale a una vasta platea di interessi meta-individuali, spesso corrispondenti a primari valori costituzionali, i quali sarebbero altrimenti rimasti sprovvisti di una protezione adeguata" (Consiglio di Stato, sez. VI, 21 luglio 2016, n. 3303). Tale esigenza si attenua, nel corso del tempo, in considerazione delle progressive inserzioni di specifiche disposizioni normative che dettano forme e modalità specifiche di tutela. Da un lato alcuni di tali interessi sono rimessi alla cura di soggetti pubblici appositamente istituiti e, a tal fine, muniti di legittimazione attiva ad agire in giudizio (cfr., art. 187-~~undecies~~ T.U.F.; art. 21-~~bis~~ legge 10 ottobre 1990, n. 287; art. 211, comma 2, del d.lgs. 50/2016). Dall'altro viene circoscritta sul

piano soggettivo e oggettivo la legittimazione degli enti privati esponenziali degli interessi collettivi: è il caso della previsione di cui all'articolo 13 della l. n. 349/1986 in materia di associazioni ambientaliste che limita (pur senza implicare, come si vedrà **infra**) la legittimazione soggettiva alle associazioni iscritte, consentendo alle stesse di **“intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi”**.

11.1.5. La normativa richiamata risulta, quindi, una delle espressioni di un principio generale dell'ordinamento volto a riconoscere l'eccezionalità della legittimazione riconosciuta agli enti esponenziali in quanto derogatoria alla previsione di cui all'articolo 81 c.p.c., tipizzando le azioni esperibili e i soggetti ad esse legittimati (cfr., ancora, Consiglio di Stato, sez. VI, 21 luglio 2016, n. 3303).

11.1.6. Il carattere eccezionale della legittimazione processuale degli enti esponenziali non si traduce nell'inammissibilità del ricorso rinvenendosi, al contrario, i presupposti fondanti la legittimazione ad agire. In primo luogo, si osserva come, secondo una consolidata giurisprudenza, la legittimazione **ex lege** delle associazioni ambientaliste possa esser riconosciuta non solo nel caso di atti inerenti la materia ambientale, ma anche per quelli che **“incidono sulla qualità della vita in un dato territorio”** (Consiglio di Stato, sez. IV, 14 aprile 2011, n. 2329; T.A.R. Lombardia, sede di Milano, Sez. II, 22 ottobre 2013, n. 2336; T.A.R. Lombardia, sede di Brescia, Sez. I, sent. 15 luglio 2013, n. 668; T.A.R. Lombardia, sede di Milano, Sez. IV, sent. 15 marzo 2013, n. 713). Le norme dei citati articoli 13 e 18, infatti, attribuendo alle associazioni di protezione ambientale legittimazione attiva nei giudizi dinanzi al giudice ordinario e a quello amministrativo, per tutelare finalità (di protezione dell'ambiente) che sono proprie dell'amministrazione dello Stato, costituiscono applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale recepito dall'art. 118, ultimo comma, Cost. (cfr. in termini, T.A.R. Lombardia, sede di Brescia, 1 luglio 2010, n. 2411). Pertanto, tali associazioni sono legittimate ad agire in giudizio non solo per la tutela degli interessi ambientali in senso stretto, ma anche per quelli

ambientali in senso lato, comprendenti la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio urbano, rurale, naturale e dei centri storici intesi tutti quali beni e valori idonei a caratterizzare in modo peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico territoriale rispetto ad altri, ed anche in considerazione della “**compensazione delle problematiche ambientali in quelle urbanistiche**” (così, Consiglio di Stato Sez. V, 28 luglio 2015, n. 3711).

11.1.7. Come osservato dal Supremo Consesso amministrativo, la fondamentale attività di tutela degli interessi relativi a beni collettivi e comuni (essenzialmente assicurata, nel panorama istituzionale nazionale proprio dal sistema giurisdizionale amministrativo) “**risulterebbe gravemente menomata in conseguenza della preclusione dell'accesso ai suddetti rimedi giurisdizionali da parte delle associazioni ambientaliste le quali, in generale molto meglio delle singole persone fisiche, sono in grado di cogliere la dimensione superindividuale degli interessi tutelati e delle relative lesioni ascrivibili ad atti amministrativi (in ipotesi) illegittimi**” (cfr. Consiglio Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, 11 ottobre 2012, n. 933).

11.1.8. Aggiunge la sentenza in ultima richiamata che tale legittimazione va, tuttavia, declinata e relativizzata allorché si facciano valere violazioni di natura urbanistica, dovendosi verificare, caso per caso, la sua sussistenza, in relazione alla natura e alla valenza precettiva degli atti amministrativi di volta in volta fatti oggetto delle impugnative promosse dalle associazioni ambientaliste. Nel caso in esame, le contestazioni involgono le scelte effettuate dal Comune con il nuovo Piano attuativo che, secondo la ricorrente, determinerebbe una chiara alterazione dei valori paesaggistici ed ambientali. Si è, quindi, dinanzi ad un'impugnazione di atti amministrativi di valenza urbanistica incidenti su profili ambientali con conseguente legittimazione di un'associazione deputata alla tutela ambientale.

11.1.9. Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, “**la legittimazione ad agire non è limitata a quella legale (ex artt. 13 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; artt. 309 e 310 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ma può essere riconosciuta caso per caso anche al di là delle specifiche ipotesi normativamente previste**”.

“Questa apertura pretoria della giurisprudenza non può condurre all’ incontrastato proliferare di azioni popolari, non ammesse dall’ordinamento se non in via del tutto eccezionale”; di conseguenza, spontanei comitati o associazioni di cittadini possono ritenersi legittimati ad impugnare provvedimenti ritenuti lesivi di interessi comuni quanto meno se: i) “esiste una previsione statutaria che qualifichi questo obiettivo di protezione come compito istituzionale dell’organismo”; ii) “dimostrano di avere consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e collegamento stabile con il territorio ove svolgono l’attività di tutela degli interessi stessi”; iii) “la loro attività si è protratta nel tempo e se, quindi, non si costituiscono in funzione della impugnazione di singoli atti e provvedimenti (cfr. sez. IV , 19 febbraio 2010, n. 1001; sez. VI , 23 maggio 2011, n. 3107; sez. V , 15 luglio 2013, n. 3808; sez. V , 2 ottobre 2014, n. 4928)” (le citazioni si riferiscono tutte a Consiglio di Stato, sez. IV, 22 marzo 2018, n. 1838).

11.1.10. Nel caso di specie, l’articolo 3 dello Statuto individua tra gli scopi quello di “promuovere e sostenere tutte le iniziative, le attività e gli interventi che sono finalizzati alla tutela e al rispetto dell’ambiente, alla salvaguardia della salute, al confronto sulle politiche di smaltimento/trasformazione dei rifiuti ed ogni attività ad esse collegate”.

Pertanto, gli scopi di tutela non sono limitati alle sole questioni dei rifiuti ma investono, in generale, la tutela dell’ambiente e del diritto alla salute. Lo conferma la lettura dell’atto costitutivo che, unitamente allo statuto, costituisce componente di un unitario contratto associativo, con conseguente necessità di interpretare tali atti “in termini unitari ed omogenei” (cfr., Cassazione civile, sez. trib., 2 agosto 2017, n. 19192). Si legge, infatti, nell’atto costitutivo che scopo del comitato è quello di “promuovere e sostenere tutte le iniziative, le attività e gli interventi finalizzati alla tutela e al rispetto dell’ambiente, alla salvaguardia e tutela della salute secondo il disposto dell’art. 32 della Costituzione, al confronto sulle politiche dello smaltimento/trasformazione dei rifiuti e ad ogni attività ad esse collegate”. Statuto e atto costitutivo contengono, quindi, un elenco delle attività svolte che non si esaurisce nel solo confronto sulle politiche relative ai rifiuti. Diversamente opinando, si eliderebbero, infatti, le diverse attività indicate dal

segno di interpunzione che svolge la funzione di separare gli elementi per enumerarli e non per escluderli.

11.1.11. In secondo luogo, il Comitato risulta munito di consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e collegamento stabile con il territorio ove si svolge l'attività di tutela degli interessi stessi. Infatti, non va considerato il dato consistente nel numero di persone che costituiscono il comitato quanto la capacità dello stesso, attraverso la propria organizzazione, di rappresentare adeguatamente gli interessi meta-individuali della popolazione interessata. In quest'ottica assumono rilievo i numerosi articoli di stampa depositati in giudizio che testimoniano l'azione del Comitato in relazione ai propri scopi statutari. Non rileva, in senso contrario, la circostanza che tali articoli si riferiscano, prevalentemente, all'iniziativa svolta per il c.d. progetto Elcom. Infatti, tale iniziativa è, comunque, volte alla tutela del diritto alla salute e dell'ambiente al pari di quella intrapresa con il ricorso giurisdizionale in esame. La focalizzazione dell'attività su una specifica tematica non rivela l'assenza di un'adeguata rappresentatività degli interessi in esame trattandosi di iniziativa che, ovviamente, non ne esclude di ulteriori parimenti afferenti il tema in esame. Diversamente opinando la rappresentatività dell'associazione dovrebbe misurarsi in ragione della singola specifica iniziativa finendo per ledere il terzo dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza che, come spiegato, esclude la legittimazione di associazioni costituite ai soli fini di impugnare determinati atti.

11.1.12. L'interpretazione delle previsioni che regolano il tema della legittimazione a ricorrere patrocinata dal Collegio trova, inoltre, un rilevante addentellato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea a cui occorre volgere lo sguardo in ragione dei specifici motivi di censura articolati. Afferma la Corte di Giustizia che il giudice nazionale è tenuto ad interpretare, nei limiti del possibile, le norme processuali concernenti le condizioni che devono essere soddisfatte per proporre un ricorso amministrativo o giurisdizionale, in conformità sia degli scopi dell'articolo 9

della convenzione di Aarhus (sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata con la decisione del Consiglio UE 17 febbraio 2005 n. 2005/370/CE), sia dell'obiettivo di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dall'ordinamento comunitario, al fine di permettere ai soggetti interessati di contestare in giudizio una decisione adottata a seguito di un procedimento amministrativo eventualmente contrario al diritto ambientale dell'Unione (cfr.. C.G.U.E., 8 marzo 2011, in C-240/09; C.G.U.E, sez. IV, 20 dicembre 2017, in C-664/15; nella giurisprudenza interna, cfr., T.A.R. per il Piemonte, sez. II, 5 ottobre 2017, n. 1082; T.A.R. per la Lombardia – sede di Brescia, sez. I, 22 dicembre 2017, n. 1478).

11.1.13. In definitiva il Comitato ricorrente deve ritenersi legittimato alla proposizione del ricorso **sub observatione**

11.2. Con una seconda eccezione Chemisol Italia s.r.l. deduce l'inammissibilità del ricorso per omessa preventiva deliberazione degli organi di cui si compone il Comitato

11.2.1. L'eccezione è infondata.

11.2.1. Secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale **“l'organo rappresentativo di un'associazione può stare in giudizio senza necessità di autorizzazione da parte dell'organo deliberante (ove esistente), salva diversa specifica previsione legale o statutaria”** (cfr., **ex multis**, Cassazione civile, sez. lav., 25 novembre 2013, n. 26286). Nel caso di specie, non vi è alcuna previsione legale che imponga la preventiva deliberazione dell'organo deliberante, operando la generale disposizione di cui all'articolo 36 c.c. (a cui, tra l'altro, deve intendersi il rinvio di cui all'articolo 12 dello Statuto). Inoltre, lo Statuto non contiene alcuna previsione che imponga una specifica autorizzazione per la proposizione di un ricorso giurisdizionale. Infatti, la previsione dell'articolo 7 prevede che l'Assemblea deliberi in ordine alle iniziative svolte o da svolgere ma non impone la necessità di una preventiva autorizzazione per la proposizione di un giudizio. Stesse considerazioni valgono per il Consiglio direttivo cui spetta, tra

l'altro, l'elaborazione del programma delle iniziative del Comitato e l'assunzione delle stesse ma non la specifica autorizzazione richiesta dalla giurisprudenza sopra citata (cfr., sul tema affrontato, T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, sez. I, 2 aprile 2019, n. 731).

11.2.2. In ragione di quanto esposto, l'azione giurisdizionale deve ritenersi proposta dal soggetto munito della legale rappresentanza dell'Ente e, pertanto, ammissibile.

11.2.3. Né a diversa conclusione può addivenirsi in ragione della durata del mandato indicato nello Statuto. Secondo un consolidato principio giurisprudenziale, neppure in caso di scioglimento, l'associazione non riconosciuta si estingue, **“se e fino a che persistano rapporti giuridici pendenti di cui sia titolare, restando in vita allo scopo della relativa compiuta definizione a mezzo dei suoi organi, che, eventualmente in regime di prorogatio, rimangono in carica a quel fine, con il diritto di agire e contraddirsi giudizialmente per la tutela dei diritti dell'associazione (cfr. Cass. n. 5746 del 2007; Cass. n. 9556 del 1992; Cass. n. 13946 del 1991; Cass. n. 5925 del 1987)”** (così, Cassazione civile, sez. lavoro, 4 gennaio 2018, n. 92; cfr., Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 2018, n. 30606). Il principio vale, **a fortiori**, ove non si sia semplicemente provveduto alla nuova elezione del nuovo Presidente, operando, pertanto, il legale rappresentante in regime di **prorogatio**

12. Affermata la legittimazione dell'associazione ricorrente, può procedersi ad esaminare il merito del ricorso.

12.1. Ritiene il Collegio di incentrare la disamina sulla prima parte del terzo motivo con il quale il Comitato lamenta la violazione del combinato disposto degli articoli 6, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e del relativo allegato IV che impone la verifica di V.I.A. per i **“progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari”**. Osserva che il Piano attuativo impegna 147.394,31 mq di terreno, ridisegnando completamente la fisionomia del Polo Chimico **“ex Montedison”** nella porzione in cui ricade nel comune di Olgiate Olona.

12.2. Il motivo è fondato.

12.3. L'allegato IV (punto 7.b) al d.lgs. 152 del 2006 (richiamato dalla previsione di cui all'articolo 6, comma 7, del medesimo articolato normativo) impone di assoggettare a V.I.A. i **“progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari”**. In tale ipotesi la competenza spetta alla Regione, come conferma la previsione di cui all'allegato C (punto 7.b.1.) della L.r. 5 del 2010.

12.4. Nelle memorie conclusive il comune di Olgiate Olona e la controinteressata deducono la non operatività delle previsione affermando che **“il soggetto attuatore è Chemisd Italia e le aree di proprietà che compongono il Piano Attuativo sono pari a mq. 93.977,61”**, rinviando, sul punto alle tavole 4 e 8 allegate al Piano e notando come la circostanza risulti comprovata dalla previsioni di cui all'articolo 1 del Piano. La sommatoria delle aree indicate di proprietà Chemisol Italia è, infatti, pari alla cifra indicata con conseguente non applicazione delle previsioni richiamate.

12.5. Osserva il Collegio che nella tavola 1 si inserisce il rilievo aerofotogrammetrico del Piano che consente di apprezzarne l'estensione. La successiva tavola 2 indica il perimetro di piano che è riportato anche nella tavola 3 con indicazione dell'estensione della varie proprietà interessate. In particolare, si legge in tale documento che l'area di Chemisol Italia s.r.l. inserita nel perimetro di piano è pari a 93.318 mq; tuttavia, si indicano come interne al Piano le aree di Perstorp s.p.a. (per un'estensione pari a 26.641 mq), nonché di Cefim s.r.l. (per un'estensione pari a 24.083 mq), e di Yukiko Immobiliare s.r.l. (per un'estensione pari a 118 mq). La sommatoria delle aree interne al Piano è indicata in mq 149.160. Del pari la tavola 4 a cui rinviano il Comune e la controinteressata disegna il perimetro di piano (indicata mediante tratto discontinuo) all'interno del quale compaiono tutte le aree sopra indicate. La ricomprensione di tale aree emerge anche dalla successiva tavola 5 ove si indicano gli edifici da mantenere e da demolizione, tra cui alcuni collocati su aree di proprietà di Cegim s.r.l. e Perstorp s.p.a. Ancora, la

verifica della superficie coperta e della s.l.p. è eseguita su tutte le aree esaminate (cfr., tavola 8.2 ove si indica che la superficie fondiaria totale è pari a 147.394,31). E ancora le tavole 10.2. e 11.2. effettuano, rispettivamente, una verifica dei posti auto e delle aree a standard su tutte le proprietà indicate.

12.6. In tale contesto fattuale, non rileva la circostanza che il soggetto attuatore sia Chemisol Italia s.r.l. Ciò che va verificato è, infatti, la superficie del Piano che, nel caso di specie, supera il dato normativo previsto. Lo conferma la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea che impone di far riferimento alla superficie, che, come spiegato, supera il limite normativo e, quindi, impone l'assoggettamento a V.I.A. dell'area (cfr. C.G.U.E., sez. III; 21 dicembre 2016, in C-444/15). Né risulta fondato sostenere che l'estensione del piano debba essere circoscritta alla sola proprietà Chemisol Italia s.r.l. in ragione della previsione sulle U.M.I di cui all'articolo 5 delle N.d.A. del P.G.T. Prevede tale disposizione che, **“al fine di favorire l'attuazione del Piano di Governo del Territorio gli strumenti di pianificazione attuativa relativi agli ambiti D2, possono essere attuati, su parere favorevole dell'Amministrazione Comunale, anche per Unità Minime di Intervento”,** rappresentate da **“da aree, inserite all'interno di perimetri come sopra definiti, facenti capo ad un'unica proprietà”**. In tale ipotesi, il P.A. deve essere presentato da almeno la **“maggioranza assoluta di proprietari, assumendo valore di pianificazione attuativa limitatamente all'UMI individuata in sede di presentazione”**. A tale scopo **“il Piano, oltre agli elaborati di legge sopra descritti riferiti alla UMI, dovrà essere corredato da un progetto planimetrico di massima riferito all'intera area perimetrata nelle tavole di P.G.T., definito nelle sue componenti tipologiche e di destinazione d'uso, con indicazione delle sagome di ingombro e coperture di singoli edifici; il progetto dovrà altresì individuare la viabilità interna, le aree di uso pubblico, le aree da cedere in proprietà al Comune nonché le opere di sistemazione delle aree libere”**. Sostiene il comune di Olgiate Olona che le tavole allegate dai numeri 5 a 11 assumerebbero un mero valore indicativo. Tuttavia, una simile prospettazione risulta contraddittoria rispetto a quanto argomentato dal Comune nella memoria difensiva del 22 novembre 2017 ove

si afferma “**che quanto ad obblighi previsti in convenzione** [gli altri proprietari] **dovranno adeguarsi per una visione unitaria dell'intervento**”. In tal modo, si riconosce, invero, agli obblighi imposti la valenza di pianificazione. In ogni caso, la possibilità di prevedere unità minime di intervento non risulta, in alcun modo, idonea a deflettere dal generale principio affermato dalla giurisprudenza interna ed eurounitaria che afferma la valenza sostanziale della V.I.A. che, come tale, implica “**la complessiva e approfondita analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, al fine di valutare in concreto — alla luce delle alternative possibili e di riflessi della stessa cd. "opzione zero" — il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socioeconomica perseguita**” (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 1230). Ne consegue che la possibilità di sviluppo del P.A. mediante singole unità non può, ovviamente, comportare la non applicazione della normativa V.I.A. in ragione dell'intero perimetro del Piano. Tanto più che, nel caso di specie gli interventi indicati contemplano (seppur in parte; cfr., tavola 5 delle demolizioni) le altre aree e, pertanto, non può ritenersi che le tavole abbiano mera valenza indicativa.

12.7. In definitiva, la prima parte del terzo motivo di ricorso deve essere accolto con annullamento degli atti impugnati. L'accoglimento di tale motivo consente al Collegio di assorbire gli ulteriori motivi di ricorso stante l'integrale realizzazione dell'interesse fatto valere dall'Associazione Comitato “**V alle Olona Respira**” e la portata integralmente demolitoria dell'annullamento disposto.

13. In definitiva:

- a) deve dichiararsi estinto per rituale rinuncia ex articolo 35, comma 2, lettera c) il giudizio tra i signori Dario Raimondi e Gianluca Gallazzi e la controinteressata Chemisol Italia s.r.l.;
- b) deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex articolo 35, comma 1, lettera c) il ricorso dei signori Dario Raimondi e Gianluca Gallazzi contro il comune di Olgiate Olona;

ϑ deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex articolo 35, comma 1, lettera ϑ, la domanda riconvenzionale della Chemisol Italia s.r.l. nei confronti dei signori Dario Raimondi e Gianluca Gallazzi e dell'Associazione Comitato "ValleOlonaRespira";

d) deve accogliersi il ricorso dell'Associazione Comitato "ValleOlonaRespira" nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.

14. Le spese di lite in relazione ai rapporti processuali indicati sub a), b), e c) del precedente punto possono essere eccezionalmente compensate stante la sussistenza di reciproche parziali rinunce (pur irrituali per i rapporti sub b) e ϑ), salvo che in relazione alle spese tra l'Associazione e la controinteressata che vanno globalmente considerate nei termine che seguono. Tali spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'Associazione "ValleOlonaRespira" nel quantum indicato in dispositivo, posto a carico solidale del Comune di Olgiate Olona e della controinteressata Chemisol Italia s.r.l. Questi sono, inoltre, onerati del rimborso in favore del Comitato ricorrente della rifusione della parte del contributo unificato a questo spettante pari ad euro 216,66.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

a) dichiara estinto ex articolo 35, comma 2, lettera ϑ, il giudizio nella parte relativa al rapporto processuale tra i signori Dario Raimondi e Gianluca Gallazzi e la controinteressata Chemisol Italia s.r.l.;

b) dichiara improcedibile ex articolo 35, comma 1, lettera ϑ il ricorso dei signori Dario Raimondi e Gianluca Gallazzi contro il comune di Olgiate Olona;

ϑ dichiara improcedibile ex articolo 35, comma 1, lettera ϑ, la domanda riconvenzionale della Chemisol Italia s.r.l. nei confronti dei signori Dario Raimondi e Gianluca Gallazzi e dell'Associazione Comitato "ValleOlonaRespira";

d) accoglie il ricorso dell'Associazione Comitato "ValleOlonaRespira" nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;

e) compensa le spese di lite tra i signori Dario Raimondi e Gianluca Gallazzi e il comune di Olgiate Olona e la controinteressata Chemisol Italia s.r.l.;

f) condanna in solido il comune di Olgiate Olona e la controinteressata Chemisol Italia s.r.l. a rifondere all'associazione ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000 (tremila/00), oltre accessori di legge;

g) pone a carico del comune di Olgiate Olona e della controinteressata Chemisol Italia s.r.l. il rimborso del contributo unificato nella parte di spettanza dell'Associazione ricorrente che quantifica in euro 216,66.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere

Lorenzo Cordi', Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Lorenzo Cordi'**

**IL PRESIDENTE**  
**Italo Caso**

IL SEGRETARIO